

LA DISPENSA DAGLI OBBLIGHI DELLA SACRA ORDINAZIONE E LA PERDITA DELLO STATO CLERICALE

1. Premessa

Il processo di dispensa dagli obblighi della Sacra Ordinazione, in particolare dall'obbligo del celibato, è uno dei procedimenti previsti dalla normativa del Codice vigente.

Infatti, i processi che riguardano il sacramento dell'ordine e lo stato clericale che ne deriva, sono essenzialmente quelli previsti dal c. 290:

— il *processo*, giudiziale o amministrativo, di *dichiarazione della nullità* della sacra Ordinazione¹;

— il *processo* giudiziale di dichiarazione della *nullità dell'assunzione* degli obblighi²;

— *processo penale* a seguito del quale, al chierico riconosciuto colpevole di determinati reati, viene inflitta la pena della dimissione dallo stato clericale³ «firma manente lege coelibatus» (c. 291)^{3bis};

¹ Can. 290, 1° coll. con cc. 1108-1712.

² Cf. cc. 214; 1993 §1 et 1994 §2 CIC 17 e Cost. Ap. *Sapientia Consilio*, del 29 giugno 1908 §1, 3°, 3, AAS 1 (1909) lss.; *Normae Substantiales*, 14 ott. 1980, art. 1, §1, AAS 72 (1980) 1132ss.

³ Can. 290; cc. 1394 §1; 1395 coll. con cc. 1717ss.

^{3bis} Essendo la dispensa dalla legge del celibato ecclesiastico riservata al Papa (c. 291), è chiaro che il chierico dimesso dallo stato clericale a seguito di processo penale dovrà poi eventualmente ri-

— il *procedimento amministrativo* a seguito del quale viene emesso un rescritto di dispensa dal celibato, inseparabilmente connesso con la perdita dello stato clericale e la dispensa dagli altri obblighi del medesimo stato clericale (cc. 291 e 292), compresi i voti nel caso di chierici, membri di Ordini religiosi ed Istituti di vita consacrata.

Oggetto del presente nostro lavoro è solamente quest'ultimo procedimento, del quale vorrei, spero in maniera chiara, esporre: a) l'*iter* evolutivo della *normativa* fino a quella vigente; b) la *normativa* vigente e la *natura* del procedimento in essa contenuto; c) la *competenza* per le varie fasi della trattazione e definizione delle cause.

Ma non possiamo esimerci, almeno brevemente, dall'illustrare anche gli altri procedimenti, per comprenderne le differenze sostanziali intercorrenti tra essi.

2. Introduzione

2.1 *Come si acquisisce lo stato clericale?*

Il principio fondamentale da cui partire è che l'Ordine Sacro colloca il fedele in uno *status* canonico peculiare, qual è lo stato clericale, il quale si acquisisce appunto in virtù del Sacramento dell'Ordine: «Sacramento ordinis constituuntur sacri ministri, qui populum Dei pascant» (c. 1008). Il vecchio codice, senza far riferimento alla teologia, parlava della distinzione nella Chiesa di *ordines* distinti tra loro, l'*ordo clericorum* e l'*ordo laicorum*, e precisava che ciò era nella stessa costituzione della Chiesa («ex Christi institutione»: c. 948 CIC 17). Il

correre alla Santa Sede per ottenere tale dispensa e contrarre un valido matrimonio (cc. 1078, 32, 1° et 1087-1088).

nuovo codice, riportando il respiro teologico del Concilio, non parla più di «ordo» riferendolo allo *status* canonico dei fedeli (termine equivoco, dal Concilio e dal Codice riservati più che altro ai gradi del sacramento)⁴, ma parla dell'unico popolo di Dio nel quale viene esercitato l'unico sacerdozio di Cristo (cf. *LG* 10), sebbene in forme diverse e distinte; il sacramento dell'ordine sacro imprime il carattere che configura a Cristo, Sacerdote della Nuova Alleanza e Capo del Corpo Mistico (cf. *PO* 2). Gli ordinati, pur vivendo in mezzo agli uomini come loro fratelli (cf. *PO* 3), «quodam modo in sinu Populi Dei segregantur», non per essere separati dal Corpo Mistico, ma perché si consacrino interamente a quella missione a cui Dio li ha deputati, a beneficio dei loro fratelli. Per questo, *mediante l'ordinazione*, essi entrano a far parte dello *stato clericale* (cf. c. 207 §1) appartenendo ciascuno all'*ordo* corrispondente al grado ricevuto.

Quindi i presbiteri sono costituiti nell'*ordine del presbiterato* ed, uniti tra loro da un'intima fraternità sacramentale (cf. *PO* 8; cf. anche *CD* 26,3), in modo speciale essi costituiscono un *unico presbiterio* attorno al proprio vescovo. Non essendoci più la distinzione tra ordini minori e maggiori, come in passato (cf. cc. 949 e 950 CIC 17), col primo grado del sacramento dell'ordine, il diaconato, si entra nel clero (cf. c. 266 §1).

⁴ Esempio: «Sic ministerium ecclesiasticum divinitus institutum diversis ordinibus exercetur» (*LG* 28). Cf. c. 1009 §1. L'eliminazione del termine «ordo» credo sia dovuta anche al fatto che si ponga la questione se alla costituzione della Chiesa appartenga un terzo *ordo*, quello dei fedeli che assumono i consigli evangelici, con tutte le complicate conseguenze, legate alla natura di alcuni Istituti di vita consacrata i cui membri, pur assumendo i consigli evangelici con voti, tuttavia non mutano il loro *status* canonico di laici (Istituti Secolari); cf. c. 207 §2. La questione è ancora dibattuta dai canonisti, ma intanto si è già provveduto a conferire maggiore precisione al Codice dal punto di vista terminologico, onde evitare confusioni.

2.2 *Come si perde lo stato clericale?*

Anzitutto tre precisazioni:

1) non si parla più oggi, come faceva il vecchio codice, di «regressio ad statum laicalem» e credo che la motivazione sia lampante: dopo il Concilio, con il mutato clima culturale che vede i laici e la loro azione non ad un grado inferiore rispetto alla gerarchia, ma in posizione di parità, parlare di «riduzione» suonerebbe come un insulto per i membri dello stato laicale, quasi a dire che i chierici fanno parte di una «casta» dalla quale colui che se ne rende «indegno» è ricacciato indietro, in uno stato inferiore che è quello laicale;

2) bisogna distinguere tra i due termini «amissio» e «dimissio». Il secondo si applica esclusivamente a provvedimenti di carattere penale, come è chiaro dall'uso del termine nel codice (cf. cc. 1317; 1366 §1, 5°; 1350 §1; 1364 §2; 1367; 1370 §1; 1394 §1; 1425 §1, 2°, ecc.). In effetti, anche etimologicamente, almeno nelle lingue romanze, la «dimissio» presuppone un soggetto attivo, che emana il provvedimento, ed un soggetto passivo, che lo subisce. L'«amissio», invece, si dovrebbe tradurre con «perdita», termine in cui l'accento è più sull'oggetto, sulla cosa che si perde, che sul soggetto agente;

3) il c. 290 precisa che «Sacra ordinatio, semel valide recepta, numquam irrita fit» (cf. c. 211 §1 CIC 17). Ciò che si può perdere è lo stato canonico conseguente al sacramento dell'ordine, non il sacramento stesso⁵, com'è da tutti risaputo. Rimane nel soggetto, pur dopo la perdita dello stato clericale, la *potestas ordinis*, anche se la Chiesa, per una disposizione giuridi-

⁵ «Par conséquent la *réduction à l'état laïc* est purement *extrinsèque* ou *juridique*: elle n'affecte pas le fondement théologique de

ca positiva, gliene proibisce l'esercizio⁶. L'eventuale esercizio di essa sarà gravemente illecito, ma valido, tranne nei casi in cui è richiesta *ad valorem*, oltre alla *potestas ordinis*, anche la *facultas eamdem exercendi* (cresima, riconciliazione) ed allora sarà anche invalida; oppure valida ed anche lecita, in determinati casi⁷.

Dell'«amissio» trattano i cc. 290-291, che distinguono varie fattispecie. Si può perdere lo stato clericale:

a) per tramite di una *sentenza giudiziale* o *decreto amministrativo* col quale si dichiara la *nullità* dell'ordinazione; una volta dichiarata nulla l'ordinazione, non ha più ragion d'essere la permanenza nello stato clericale, che ne diviene logica conseguenza;

b) con la *pena* della dimissione *legitime irrogata*;

c) con un *rescritto* della Sede Apostolica, che sancisce la perdita dello stato clericale e conferisce la dispensa dagli obblighi ad esso annessi.

a) Per il primo caso, aggiungiamo solamente che le Norme del 1931 della Sacra Congregatio de Sacramentis⁸, sulla scorta della Costituzione Apostolica *Sapienti Consilio*, di S. Pio X⁹, assegnavano la competenza,

l'ordination ni son caractère»; AA.Vv., *Traité de Droit Canonique*, publié sous la direction de R. Naz. I, Paris 1954, 363, n. 498; i corsivi sono nel testo originale.

⁶ Cf. c. 292: «Clericus, qui statum clericalem [...] amittit, [...] potestatem ordinis exercere prohibetur [...]»

⁷ Ad es. il c. 976, il caso del pericolo di morte imminente.

⁸ Decretum *Ut locorum Ordinarii* al quale sono annesse le *Regulae servandae* in processibus super nullitate del 9 giugno 1931, AAS 13 (1931) 457-492, I, art. 1.

⁹ Del 29 giugno 1908, AAS 1 (1909) 7-19, I, 3°, art. 3.

seppur non esclusiva¹⁰, di tali cause alla Congregazione della Disciplina dei Sacramenti, alla quale spettava la decisione della scelta di procedere per tramite *giudiziale* o *extra iudicium* («amministrativo»).

Nel caso di scelta della via giudiziale, la medesima *Sapienti Consilio* obbligava la Congregazione a rimettere la causa all'esame della Rota Romana¹¹. Con il Codice del 1917 venne invece imposto che fosse investito il tribunale diocesano della diocesi di incardinazione (o della diocesi di ordinazione nel caso la competenza fosse presso il S. Ufficio)¹².

Nell'eventualità invece che la Congregazione decidesse di trattare il caso in maniera stragiudiziale, decideva essa stessa in base ad un «processum informativum», redatto a cura della Curia episcopale competente.

Ecco spiegato il motivo per cui si parla di *sentenza giudiziale* o *decreto amministrativo*, a seconda cioè del procedimento che si sceglieva di seguire.

b) Anche le pene possono essere irrogate con decreto (cf. c. 1342; 1720) o con sentenza (cf. cc. 1717-1719 e 1721-1728), *ma mai quelle perpetue*, com'è la dimissione dallo stato clericale (cf. c. 1342 §2). Ciò corrisponde ad una esigenza di certezza del diritto e di rispetto della dignità delle persone cui sempre occorre garantire il diritto a difendersi in un procedimento¹³ a loro carico. Si spiega così il *legitime* che ricorre nel canone.

¹⁰ Alla Congregazione per la Dottrina della Fede, allora S. Ufficio, spettava la competenza a giudicare della nullità dell'ordinazione per difetto sostanziale del rito (cf. c. 1993 §1 CIC 17 e Cost. Apost. «Sapienti Consilio», I, 3°, art. 1).

¹¹ Cost. Apost. «Sapienti Consilio». I, ad 3°, art. 3.

¹² C. 1993 e *Regulae Servandae*, cap. II, art. 5.

¹³ Cf. *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, redatti a seguito del Sinodo dei Vescovi del 1967, *Communicationes* 1 (1967) 81ss.

In base al disposto dell'attuale canone 1342, perciò, sembra del tutto escluso dalla nuova codificazione canonica anche quell'istituto giuridico dell'irrogazione della pena della dimissione dallo stato clericale c.d. «ex officio», previsto dalla legislazione precedente¹⁴.

c) Nella vecchia normativa non era prevista la possibilità di una perdita dello stato clericale, come non si prevedeva una dispensa dal celibato nel caso appunto di «riduzione o regressione allo stato laicale»¹⁵. Tuttavia, la Chiesa ha voluto applicare il criterio dell'equità e della misericordia a quei casi in cui non appariva po-

¹⁴ Cf. SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae Substantiales*. Prot. n. 128/61 del 1980 (ad usum internum Sacrae Congregationis). art. 1 §1. Il provvedimento «ex officio» rimane tuttavia nella prassi della Curia Romana, per la soluzione di casi di eccezionale gravità provenienti da luoghi dove non è possibile istituire un processo penale, per esempio, nel caso della pedofilia, a causa di carcerazione preventiva del chericò ad opera dell'autorità civile.

¹⁵ Cf. c. 213 §2 e cc. 2298; 2303 §1; 2304. P. Cappelletto dice che ai presbiteri la Sede Apostolica «non solet concedere la dispensa *ad contrahendum matrimonium*» (così dicendo non esclude però il possibile caso eccezionale, di fatto più volte accaduto, come testimonia R. NAZ, *Traité de Droit Canonique* [cf. nt. 15], 365, nt. 2), mentre non conosce alcun caso in cui questa sia stata concessa ad un vescovo: è famoso il caso del principe di Talleyrand, vescovo di Autun, che con il Breve apostolico *Gravissimas* del 29 giugno 1802, a seguito dei rivolgimenti della Rivoluzione Francese, fu ridotto da Pio VII allo stato laicale, con interdizione di tutte le funzioni episcopali, la possibilità di vestire con abiti laicali e la possibilità di assumere incarichi secolari, ma non gli fu concesso il permesso di celebrare valido matrimonio; cf. F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis. De Sacramentis, IV, De Sacra Ordinatione*, Taurini-Romae 19513, 385, n. 394. Cf. anche E. COLAGIOVANNI, «De dispensatione a coelibatu sacerdotali iuxta novas normas», *Monitor Ecclesiasticus* 106 (1981) 209-238, spec. 230. par. III. Consiglio la consultazione di questo volume del Monitor sia perché riporta il testo delle *Normae*, sia per l'articolo di

tersi dare una nullità vera e propria dell'ordinazione¹⁶ per *esclusiva responsabilità* personale dell'ordinato, nel momento in cui, cioè, si fosse accertato esservi state indebite pressioni, forme di ricatto morale e tutto quanto di inopportuno che potesse aver diminuito considerevolmente la libertà interna dell'ordinato; o anche il caso in cui i dubbi espressi o i motivi di inidoneità non fossero stati tenuti in seria considerazione dai formatori: per questo fu stabilita nel vecchio codice una eccezione al principio dell'obbligo del celibato¹⁷. A determinate condizioni perciò il chierico *in maioribus ordinibus constitutus* poteva introdurre un'azione giudiziale¹⁸ volta — si badi bene — non alla dichiarazione di nullità dell'ordinazione, bensì alla *nullità dell'assunzione degli obblighi*, e questo precisamente nel caso del *clericus metu gravi coactus*: è il caso previsto dal c. 214 CIC 17. Come ben sa chi è cultore del diritto civile e canonico, il *metus* e il *dolo* non comportano di per sé la nullità dell'atto giuridico, anche se il diritto positivo prevede un'azione rescissoria per intervento del giudice. Il diritto canonico, però, in ragione della dignità

Mons. Colagiovanni, molto utile per la comparazione sinottica che fa tra le *Normae Procedurales* del 1964, del 1971 e del 1980. Cf. anche V. FERRARA, «L'istituto canonico della dispensa pontificia ...», *Apollinaris* 67 (1994) 497-564. spec. 499ss.

¹⁶ «Valor ordinationis impugnari potest ob sequentes causas: 1° propter defectum ritus substantialis; 2° ob vim absolutam ordinato illatam, ideoque ob defectum intentionis in ordinato; 3° propter defectum intentionis in ordinante aut in ordinato, deficiente vi absoluta de qua supra; 4°, ob defectum sexi virilis; 5° ob defectum baptismi in ordinato; 6° ob defectum potestatis in ministro ordinante»; F. M. CAPPELLO, *Tractatus...* (cf. nt. 15), 487. n. 671.

¹⁷ C. 214 §1: «Clericus qui metu gravi coactus ordinem sacrum recepit [...]».

¹⁸ Procedura iuxta cc. 1993-1998.

delle persone e della tutela della dignità del sacramento del matrimonio, ha previsto, nel caso appunto del matrimonio, l'*invalidità* dell'atto, a determinate condizioni, nel caso cioè di *vis physica* oppure nel caso di *metus* qualificato¹⁹.

Per quanto riguarda il sacramento dell'ordine, che non riveste una natura contrattuale, come il matrimonio, il Legislatore, fedele al principio generale enunciato poc'anzi, ha previsto la *piena validità dell'atto*, prevedendo però, a tutela dell'assoluta libertà di cui deve godere la scelta del proprio stato di vita nella Chiesa (cf. c. 219), una sorta di «azione rescissoria», limitata però agli obblighi assunti, *legitime probata coactione et ratihibitionis defectu*, per intervento del giudice. Sulla scorta della *Sapienti Consilio*, la competenza in questo tipo di cause era della Santa Sede, segnatamente alla Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, la quale Congregazione decideva se la causa dovesse seguire l'iter giudiziario o quello amministrativo²⁰.

A noi interessa ora vedere come si sia giunti alla normativa ed alla prassi attuali che, oltre a mantenere le possibilità del passato, prevedono anche un procedimento amministrativo di dispensa dal celibato, alla quale è inseparabilmente connessa la perdita dello stato clericale e quindi la decadenza degli obblighi ad esso connessi.

¹⁹ Cc. 1098 e 1103. La giurisprudenza chiama «metus qualificato» il timore che presenti dei caratteri di particolare gravità e dunque capace di incidere negativamente sul processo decisionale della persona, quale il timore reverenziale (nei confronti di coloro che esercitano una potestà affettiva o effettiva) ed il timore inflitto dall'esterno (non il timore di esclusiva natura soggettiva) e finalizzato ad estorcere il consenso matrimoniale.

²⁰ Cf. Cost. Ap. *Sapienti Consilio*, §1, n. 3°, 3 e c. 1993 §1 CIC 17.

3. Il procedimento e le norme attuali: iter evolutivo della normativa, le norme vigenti, la natura del procedimento e le competenze connesse

3.1 *Iter evolutivo della normativa*

Quando parliamo del procedimento attuale di dispensa dal celibato, parliamo della possibilità prevista dal n. 3 del c. 290 collegato al c. 291.

Abbiamo già detto che la vecchia normativa non aveva codificato alcuna possibilità di dispensa dal celibato nel caso in cui l'ordinazione avesse dovuto considerarsi valida oppure non fosse stato possibile dimostrare la coazione subita ed il difetto di ratifica²¹.

La svolta si ebbe nel 1931, a seguito delle *Regulae servandae in processibus super nullitate sacrae ordinationis*²², precedute a loro volta da due Regolamenti interni alla Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, del 1924 e del 1930, a firma di quel grande giurista che era il card. Lega, allora Prefetto della Congregazione²³.

Orbene, in base alla normativa universale e speciale, la Congregazione trattava le cause ad essa deferite concordando *tre dubbi* tra loro subordinati:

— *an constet de nullitate in casu, et quatenus negative;*

²¹ Si chiama *defectum ratihibitionis* il rifiuto da parte dell'ordinato *ex vi vel metu gravi*, una volta liberato dalla situazione di timore, dell'accettazione dell'avvenuta ordinazione, accettazione almeno tacita attraverso l'effettivo libero esercizio del ministero ed una volontaria sottomissione agli obblighi dello stato clericale: cf. c. 214 §1 CIC 17 ed il commento in R. NAZ, *Traité de Droit Canonique* (cf. nt. 15), 365. n. 502.

²² Cf. SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS, *Decretum Ut locorum Ordinarii*, 9 giugno 1931, AAS 23 (1931) 457ss.

²³ Cf. V. FERRARA, «L'istituto canonico...» (cf. nt. 15), 505.

— *an saltem constet de gravi metu et de ratihibitionis defectu, et quatenus negative;*

— *an exstet grave dubium de validitate sacrae ordinationis vel de gravi metu et ratihibitionis defectu aliaque concurrent causae, ita ut consilium praestandum sit SS. mo pro dispensatione ab oneribus sacrae ordinationis in casu.*

È evidente l'apertura rispetto al Codice: se dagli atti non potesse essere acquisita la certezza morale della nullità dell'ordinazione né fosse stato possibile provare la coazione e la mancanza di ratifica, tuttavia non fossero mancati elementi tali da far sorgere seri dubbi per l'uno e/o per l'altro elemento, si concordava il dubbio per l'opportunità di impetrare dal Pontefice la grazia della dispensa dagli obblighi. *L'aggiunta di questo terzo dubbio è da considerarsi il primo nucleo del futuro istituto giuridico della dispensa dagli obblighi dell'ordinazione, quale oggi presente nella normativa.*

Inoltre, occorre far notare che incuriosisce quell'inciso «aliaeque concurrent causae», del terzo dubbio, che fa intravedere un'ulteriore apertura affidata alla prassi del Dicastero nel prosieguo del tempo e dell'esperienza. Quali siano queste *causae concurrentes* lo si può in qualche modo intuire da alcune espressioni riportate nelle *Regulae servandae*, laddove si parla di «coactionem aut metum aut aliud consensus vitium»²⁴ o dove si ipotizza la presenza «de morbo aliquo, quem hereditarium vel atavicum vocant»²⁵ e persino di «defectu hereditario vel de statu psychico»²⁶.

²⁴ Cap. V, n. 12; la stessa espressione ricorre per due volte nel n. 65, cap. XIV.

²⁵ Cap. XII, n. 58.

²⁶ Append. XXIV, nn. 7-8.

Come la prassi della Congregazione abbia poi tenuto in conto queste significative annotazioni non sono in grado di riferirlo: occorrerebbe per questo uno studio specifico, ma certamente ne ha tenuto conto nel formulare quel *terzo dubbio* di cui si parlava.

Questa prassi sembra sia rimasta in vigore fino al 1964²⁷, quando ci fu la redazione di una nuova normativa procedurale e sostanziale, poi riveduta nel 1971 e finalmente aggiornata nel 1980 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, vale a dire la normativa tuttora vigente.

In verità, sembra che già sotto il pontificato di Pio XII molte erano state le lamentele e le richieste di una mitigazione della procedura che appariva macchinosa e rigida. Siamo agli albori del Concilio, quando già cominciava a farsi strada una sensibilità più squisitamente pastorale che avrebbe portato poi appunto alla celebrazione del Concilio. Lo stesso Pio XII sembra che avesse formulato, intorno all'anno 1953, delle fattispecie che il Sant'Uffizio avrebbe dovuto tenere presenti per la redazione delle nuove Norme da applicarsi presso la Congregazione dei Sacramenti²⁸. La morte di Pio XII bloccò la redazione dell'auspicata normativa. Nel frattempo, si deve notare, alcune delle cause dei sacerdoti erano divenute di spettanza del S. Uffizio, a norma della *Sapienti Consilio* e del Codice²⁹. Con questo c'era il peri-

²⁷ Cf. V. FERRARA, «L'istituto canonico...» (cf. nt. 15), 507.

²⁸ Nel citato lavoro di FERRARA si fa un accenno a queste fattispecie a p. 508.

²⁹ «Est huic Sacrae Congregationis proposita universa legislatio circa disciplinam septem Sacramentorum, *incolumi iure Congregationis Sancti Officii* [...]» (*Sapienti Consilio* I, 3° 1). «Congregationi de disciplina Sacramentorum proposita est [...] *incolumi iure Congregationis S. Officii* [...]» (c. 249 CIC 17). L'eccezione in questione, che faceva le cause di spettanza del S. Uffizio, ri-

colo di indurre una differenza di trattamento e dunque una giurisprudenza difforme *super eamdem materiam*.

Giovanni XXIII, approvando le conclusioni di una Feria IV del S. Ufficio, si premurò solo di ovviare a questo inconveniente, approvando contestualmente i suggerimenti di Pio XII al S. Ufficio il 3 aprile 1953, a complemento della normativa vigente³⁰.

Il doloroso accresciuto fenomeno delle defezioni e la prassi della Congregazione dei Sacramenti, ritenuta ancora piuttosto rigida, suggerirono poi a Paolo VI di istituire presso il S. Ufficio una Commissione speciale per la trattazione di tali cause³¹, assistita da una nuova normativa per la trattazione.

In tal modo la Congregazione dei Sacramenti rimaneva priva della competenza in materia, conservando solo quella relativa ai casi di nullità dell'ordinazione.

Ma c'è un particolare che ritengo curioso ed anche di interesse per l'evoluzione della normativa: essa, pur continuando a trattare i casi rimasti di sua competenza secondo la vecchia normativa, non mancava di aggiungergli sempre il famoso terzo dubbio, secondo le *Regulae* del 1931.

Com'era prevedibile, il trasferimento di competenza creò norme e prassi difformi tra i due Dicasteri per-

guardava « [...] iudicium de *haeresi aliisque criminibus, quae suspicionem haeresis inducunt*» (*Sapienti Consilio* I, 1°, 2), codificata nel c. 247 §2. Si trattava, in pratica, dell'attentato matrimonio civile da parte dei sacerdoti, atto che implicava una *ratio agendi* nella quale era implicita «*aliquam ex veritatibus fide divina et catholica credendis denegatio au dubitatio*» secondo quanto stabiliva il Codice del 1917 (cf. c. 1325) e che dunque portava a qualificare l'attentato matrimonio civile come un vero e proprio atto di eresia (negazione indiretta del valore sacramentale del matrimonio).

³⁰ Cf. V. FERRARA, «L'istituto canonico...» (cf. nt. 15), 510.

³¹ Prot. n. 128/61 del 6 dic. 1963.

ché le Norme del 1964³² prevedevano un procedimento speciale che oscillava tra il giudiziario e l'amministrativo, diviso in due fasi, una *fase diocesana* di carattere più strettamente giudiziale³³ presso la Curia della diocesi di residenza dell'attore ed una fase «romana» o *dicasteriale*, caratterizzata dall'esame degli atti istruttori, appunto presso la Congregazione.

La competenza rimase presso il S. Ufficio anche a seguito della Costituzione *Regimini Ecclesiae Universae* del 1967.

Nel 1971, a seguito di numerose richieste di semplificazione della normativa da parte di molti Vescovi, il Papa Paolo VI autorizzò la stessa Congregazione per la Dottrina della Fede ad emanare nuove norme, o meglio, aggiornare e rendere più benevoli quelle del 1964: sembra che molteplici siano state le varianti sia di diritto sostantivo che oggettivo, al punto che da un processo che conservava ancora molte delle caratteristiche «giudiziarie» si passava ad un testo che prevedeva un semplice «processo informativo», anzi, per usare il termine delle *Normae*, una «investigatio»³⁴.

³² SACRA CONGREGATIO S. OFFICII, Lett. Circ. *Omnibus locorum Ordinariis* con annesse le *Normae ad causas parandas*, del 2 febbraio 1964.

³³ Il carattere giudiziale di questa fase era dovuto all'analogia con le norme del processo contenzioso ordinario e quello matrimoniale: la costituzione di un tribunale con intervento del Difensore del Vincolo, incaricato di redigere le *positiones* su cui interrogare l'attore ed i testi, ecc.

³⁴ SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Litt. Circ. *Ordinariis locorum...* con annesse le *Normae ad apparandas [...] causarum reductionis [...] cum dispensatione [...]*, Prot. 128/61 del 13 gennaio 1971. Che l'istruttoria prevista dalle *Normae* avesse perso il carattere giudiziario di prima, sostituito con una istruttoria di altra natura (*investigatio participat de processu amministrativo*) è ammissione del medesimo Legislatore (II, 2). L'interessato non si

In proposito osservo che questa nuova normativa prevedeva una più spedita soluzione dei casi e, benché la fase decisoria era presso la Congregazione per la Dottrina della Fede, di fatto veniva dato molto peso all'opinione degli Ordinari assillati a quel tempo da numerose richieste e premurosi di dare soluzione ai frequenti casi di defezione. Siamo infatti in piena crisi sessantottina, con tutte le conseguenze ben note, dentro e fuori della Chiesa.

A seguito della decennale applicazione delle *Normae* del 1971, le maglie della normativa e della prassi si erano però talmente allargate da destare preoccupazione, non solo per la massiccia defezione ma anche per altri fenomeni che nel frattempo andavano emergendo: il pericolo di una verifica blanda delle vocazioni, con conseguenti ammissioni sommarie agli ordini sacri ed il fenomeno, del tutto nuovo, delle richieste di riammissione di coloro che avevano già in precedenza chiesto di fuoriuscire dallo stato clericale.

Il nuovo Pontefice, Giovanni Paolo II, di fronte all'evidente squilibrio tra il bene spirituale dei richiedenti e il bene non meno importante della comunità cristiana, avvertì subito la necessità di una revisione della normativa come della prassi, capace di correggere l'eccessiva condiscendenza della prassi precedente. Fu così che si giunse alla redazione delle *Normae* vigenti, pubblicate, almeno per la parte procedurale, il 14 ottobre 1980³⁵.

chiamava più «actor» bensì «orator», la competenza passava dalla Curia del luogo di residenza a quella dell'*Ordinarius proprius* (religioso o diocesano), il quale doveva emettere un *votum pro rei veritate*, riferendo dei tentativi fatti per recuperare il chierico in crisi e dell'eventuale scandalo che la dispensa dovesse arrecare ai fedeli. Si chiedeva inoltre un voto dell'Ordinario di residenza.

³⁵ AAS 72 (1980) 1132-1137.

Cercando di far sintesi di quanto detto, notiamo che tutto quest'arco di tempo può essere diviso in due periodi ben distinti:

— il *periodo che va dal 1954 al 1971*, caratterizzato da una procedura d'indole sostanzialmente giudiziaria, d'un certo rigore sostantivo e procedurale;

— ed il *periodo che va dal 1971 al 1980*, caratterizzato dal passaggio ad una procedura d'indole piuttosto informativa, volta non tanto ad acquisire le prove tangibili e concrete di quanto veniva asserito dal petente, bensì ad offrire un quadro generale della situazione dell'Oratore, una situazione di crisi permanente ed irreversibile, oppure ad illustrare una situazione oggettiva nella quale non sarebbe stato opportuno, per il bene del singolo petente e per quello della comunità ecclesiale, che il sacerdote continuasse nell'esercizio del ministero.

3.2 *Le norme vigenti: genesi di esse, struttura del documento, natura del procedimento e competenze*

3.2.1 Genesi della normativa

Il documento è preceduto da una Lettera Circolare³⁶, che funge da premessa illustrativa. Essa intende anzitutto ribadire la dignità ed il valore del celibato nella Chiesa Latina, richiamando il magistero di Paolo VI e di Giovanni Paolo II³⁷. La Lettera ricorda che l'obbligo del celibato non è un obbligo imposto

³⁶ SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Litt. Circ. *Omnibus locorum Ordinariis...* (cf. nt. 34), Prot. n. 128/61s.

³⁷ PAOLO VI, Lett. Enc. *Sacerdotalis Coelibatus* del 24 giugno 1967 e GIOVANNI PAOLO II, Lettera ai Sacerdoti per il Giovedì Santo del 1979.

dall'esterno ma, congiungendosi strettamente con il sacramento dell'Ordine, è liberamente assunto così come dev'esserlo lo stato di vita clericale al quale il fedele sente di essere chiamato, e vissuto non come una costrizione, ma quale segno escatologico di libertà di coloro che si dedicano senza riserve al sacro ministero.

Si tratta non di obbligo imposto da una legge esterna ma di un obbligo della coscienza. Chi si assume liberamente quest'obbligo, deve *stare promissis*, cioè mantenere la promessa fatta a Dio davanti a tutta la comunità ecclesiale. Il Santo Padre fa notare come a ragione i fedeli, congiunti dal sacramento del matrimonio, si aspettano dai sacerdoti un esempio di fedeltà alla vocazione ed alle promesse fatte fino alla morte³⁸.

Dato il principio, ne discende che le numerose defezioni sono da considerare non solo la rescissione giuridica di un impegno preso di fronte alla comunità, bensì un vero e proprio *vulnus* inferto alla Chiesa, e dunque un problema che va opportunamente risolto risalendo alle cause e non semplicemente concedendo dispense³⁹.

Anzitutto la Lettera precisa che la *dispensa ha un carattere grazioso*, non dev'essere dunque considerato un *diritto soggettivo* che la Chiesa deve riconoscere in modo indiscriminato a tutti i sacerdoti, neanche l'effetto scontato di un processo amministrativo sommario: in tal maniera si arrecherebbe un grave danno sia al bene personale del sacerdote, indotto a pensare che quella sia la sola soluzione del problema alla propria crisi; al bene della Chiesa intera che ha bisogno del ministero sacerdotale per adempiere la propria missione di santi-

³⁸ SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Litt. Circ. *Omni-bus locorum Ordinariis...* (cf. nt. 34), 1.

³⁹ SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Litt. Circ. *Omni-bus locorum Ordinariis...* (cf. nt. 34), 2.

ficazione; al bene delle Chiese particolari. La soluzione, conclude la Lettera, è da trovare *iustitia et caritate servatis*, senza trascurare nessun aspetto importante del problema⁴⁰.

Conscia delle numerose ed importanti implicanze del problema, la Lettera afferma che al Santo Padre, confortato dal consiglio di numerosi Pastori, è parso bene prendere un congruo spazio di tempo per giungere ad una prudente decisione circa l'accettazione, l'esame e la soluzione delle petizioni deferite alla Santa Sede. Le *Normae* della Congregazione per la Dottrina della Fede altro non sono che il frutto di questa riflessione: esse vorrebbero escludere qualsiasi *levis agendi ratio* in una materia di così grande importanza che tanto scandalo può portare ai fedeli e grave pregiudizio al ministero sacerdotale.

Duplice è l'indole delle cause da ammettersi alla trattazione della Congregazione:

— quelle di sacerdoti che già da lungo tempo hanno abbandonato il ministero e versano in una situazione di irreversibilità oggettiva (matrimonio civile e prole) e che desiderano sanare la loro situazione canonica;

— quelle di sacerdoti che non avrebbero dovuto ricevere l'ordinazione a causa di un difetto di libertà o responsabilità oppure ammessi agli ordini senza un discernimento sulla loro capacità di assumere in perpetuo l'onere del celibato⁴¹.

La Lettera si chiude con l'avvertimento che, conforme alla tradizione canonica, perché la concessione della

⁴⁰ SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Litt. Circ. *Omni-bus locorum Ordinariis...* (cf. nt. 34), 3.

⁴¹ SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Litt. Circ. *Omni-bus locorum Ordinariis...* (cf. nt. 34), 5.

dispensa sia opportuna, occorre che vi sia una giusta causa (cf. c. 90 § 1), la quale «demonstranda erit ope argumentorum numero et soliditate praestantium»⁴², sollecitando infine i Pastori ad una collaborazione di fedeltà all'applicazione delle *Normae*, senza per questo tralasciare lo spirito pastorale che deve animare anche la retta applicazione del diritto nella Chiesa.

Alla Lettera Circolare sono poi annesse le *Normae Substantiales* e quelle *Procedurales*, che corrispondono al diritto sostantivo ed al diritto oggettivo in materia.

3.2.2 La struttura delle *Normae Substantiales*

Esse constano di soli 6 articoli, di cui il primo ed il sesto sono poi entrati a far parte della normativa universale, almeno nella buona sostanza⁴³.

L'*art. 1* stabilisce anzitutto il contenuto della normativa: gli articoli che seguono non trattano né della nullità dell'ordinazione né degli obblighi ad essa legati, bensì delle condizioni per concedere una dispensa, una *relaxatio legis* — per dirla con i termini classici⁴⁴ — del celibato come degli altri obblighi annessi allo stato clericale.

Si noti che si tratta in verità di oggetti diversi: *nel caso dell'invalidità dell'ordinazione* si tratterebbe es-

⁴² SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDELI, Litt. Circ. *Omni-bus locorum Ordinariis...* (cf. nt. 34), 5.

⁴³ Il §2 dell'*art. 1* è stato incorporato nel c. 291, mentre l'*art. 6*, che a sua volta proviene dal c. 212 §2, corrisponde all'attuale c. 293.

⁴⁴ Cf. c. 85: «Dispensatio est legis mere ecclesiasticae relaxatio in casu particulari». Ciò esclude evidentemente sia che si possa essere dispensati dalla legge divina sia che si possa ottenere una dispensa in forma generale, per una pluralità di casi cioè, mentre è possibile la dispensa *in casu particulari* ma per una pluralità di soggetti (p. es. la dispensa dal precetto domenicale o dal digiuno per tutti i membri di una comunità parrocchiale).

senzialmente di una questione di *habilitas* del soggetto; nel caso dell'invalidità non dell'ordinazione ma dell'assunzione degli obblighi, si tratta invece dell'impossibilità di osservarli (per difetto sostanziale di intelligenza di essi, di libertà nell'assumerli, di assenza di responsabilità a realizzarli o di un'assoluta incapacità psicofisica); *nel caso della dispensa*, invece, si tratta della grande difficoltà ad adempierli da parte del soggetto o di una sua inidoneità stabilita per diritto positivo⁴⁵.

Annotazione non trascurabile è quella finale del §1: *ad instantiam partis*: non è concepibile la concessione di una grazia non richiesta. Il Codice stabilisce infatti che il *rescritto*, che è la forma esterna che riveste l'atto amministrativo (singolare) con cui si concede una dispensa, per sua natura suppone la petizione da parte di qualcuno (cf. c. 59). Ciò vuol dire che nella normativa attuale nessuno può essere dimesso dallo stato clericale contro la propria volontà, eccetto il caso dell'addebito di crimini a seguito di un regolare processo penale.

L'*art. 4* è un'indicazione data agli Ordinari: vi si prescrive la sospensione *ad cautelam* di colui che abbia espresso la richiesta della dispensa. La cautela è giustificata dal fatto che, essendo possibile che dall'istruttoria possano venir fuori eventuali elementi che militino a favore della nullità dell'ordinazione, la Chiesa vuole tutelare i fedeli, destinatari del ministero di quel sacerdote, dal pericolo della celebrazione sacramenti ineffi-

⁴⁵ A questo proposito potrebbe essere interessante uno studio sulle *Instructiones* emanate dalla Congregazione dei Sacramenti circa gli scrutini per l'ammissione dei candidati all'ordine sacro, dalla prima del 1930, passando per le *Litterae Circulares* del 1955 fino a quelle dei nostri giorni (l'ultima è del 10 novembre 1997, Prot. n. 589/97).

caci (il problema non si porrebbe per il sacramento del matrimonio)⁴⁶; dunque, la sospensione *a divinis* non va sempre considerato un provvedimento di carattere penale, ma un semplice provvedimento cautelare⁴⁷.

L'*art. 5* tratta degli effetti della dispensa validamente ottenuta⁴⁸.

Di capitale importanza sono gli *artt. 2 e 3*, poiché sono quelli per i quali di fatto si risolve la quasi totalità delle cause:

— l'*art. 2* fa riferimento alle cause preesistenti all'ordinazione.

Si tratta praticamente delle novità introdotte dalla sollecitudine pastorale del Papa Pio XII nel 1953 (di cui sopra) il quale, in verità, intendeva porre rimedio ai casi miserrimi di quei sacerdoti che, anche a causa dei rivolgimenti avvenuti a seguito della seconda guerra mondiale, furono ordinati senza una vera e propria formazione o senza un discernimento sereno sulla loro vocazione e sulla qualità richieste dallo stato clericale e che avevano da tempo abbandonato il ministero.

In questo caso, la causa della dispensa è l'*inidoneità al ministero*, da provare «*ope argumentorum numero et soliditate praestantium*», tenendo presente che nel Codice, per i diaconi, le cause che giustificano la

⁴⁶ Cf. il c. 144 sulla supplenza di giurisdizione.

⁴⁷ Va naturalmente eccettuato il caso in cui la sospensione, dichiarata o non dal Vescovo, sopraggiunge per l'attentato matrimonio civile o per qualche altra responsabilità penale.

⁴⁸ Si noti che ostano alla validità della dispensa tutte quelle clausole espresse con le particelle *nisi, dummodo*, ecc. (cc. 39 CIC 17 e CIC 83) e non adempiute, la *subreptio aut reticentia veri*, l'*obreptio seu expositio falsi* (c. 63 §§1 e 2) mentre l'assenza della giusta causa è solo elemento di illiceità; cf. J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Inst. Iuridicum Claretianum, Roma 19962, 249ss.

dispensa sono qualificate *graves*, mentre quelle per concedere la dispensa ai presbiteri devono essere *gravissimae* (cf. c. 290, 3°). In tale materia, la dottrina ha trovato delle strettissime analogie con la normativa sugli argomenti da provare per ottenere la dispensa per il matrimonio rato e non consumato⁴⁹.

Tali *argumenta* possono essere *directa* o *indirecta*, secondo i principi della dottrina e della giurisprudenza⁵⁰, massimamente quella rotale.

Per l'*inidoneità*, l'art. 2 propone una triplice ipotesi:

- quia debita carebant libertate;
- quia debita carebant responsabilitate;
- quia debita carebant idoneitate.

Per quanto riguarda i primi due casi, vale a dire la mancanza di *libertà* e di *responsabilità*, si fa riferimento al caso in cui il candidato stesso, per superficialità di carattere o altri motivi (rifugio nello stato clericale dopo una delusione amorosa, l'interpretazione in chiave di vocazione divina di eventi accaduti, ecc.), non abbia valutato con serietà la propria vocazione; oppure per mancanza di vera libertà a causa di *inopportuna preces et suasiones* da parte di genitori o di coloro che in qualche modo hanno un'influsso piuttosto forte sull'animo del giovane che scambia il ricevere gli ordini sacri con un debito di gratitudine verso i genitori o superiori.

Tale fattispecie si distingue dalla terza, che andiamo subito ad illustrare, quella cioè dell'*inidoneità* vera e propria, alla stessa maniera in cui si può distinguere,

⁴⁹ Cf. SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. *Dispensationis matrimonii*, AAS 64 (1972) 244ss; cf. AE. COLAGIOVANNI, «De dispensatione...» (cf. nt. 15), 237.

⁵⁰ Cf. LEGA-BARTOCETTI, II, tit. X. a. 1, 628-652; cf. in genere la manualistica classica e i voll. delle Decisiones sen Santetiae della Rota Romana.

nella giurisprudenza matrimoniale, il *metus ab extrinseco incussus* e quello *ab intrinseco*⁵¹.

Il terzo caso, infatti, piuttosto generico, fa riferimento a coloro che di fatto mancavano della vocazione divina e tuttavia furono ordinati. La verifica verte, secondo la prassi della Curia Romana, su cinque principali fattispecie⁵²:

a) coloro che, entrati in seminario al tempo della prima adolescenza, poi proseguirono passivamente ed accettarono l'ordinazione perché già in età avanzata sarebbe stato molto duro intraprendere un'altra strada;

b) coloro che accettarono di ricevere gli ordini sacri a causa delle aspettative della cultura e delle persone (parrocchiani, benefattori, ecc.);

c) coloro che furono spinti al sacerdozio per timore (reverenziale) delle reazioni di genitori, parroco, superiori, ecc.;

d) coloro che accedettero agli ordini per desiderio di vita comoda ed un guadagno facile, o almeno per desiderio di occupare un posto di rilievo nella società;

e) coloro che, pur conoscendo il proprio grave limite, soprattutto rispetto alla purezza ed alla vita intima, non manifestarono ai superiori e formatori per superbia o vergogna il loro stato psicologico e morale.

A queste fattispecie ultimamente se n'è aggiunta un'altra, valida anche e soprattutto per gli Oratori di

⁵¹ Illuminanti in proposito ritengo possano essere le Decisioni rotali del card. Lega del 16 luglio 1912 e del card. Felici, una del 25 marzo 1958, l'altra del 3 giugno dello stesso anno.

⁵² Attingiamo all'utilissimo studio di Colagiovanni (cf. nt. 15), 212.

età inferiore ai 40 anni, autorizzata dal Santo Padre⁵³, vale a dire il caso in cui vi siano stati difetti emersi già prima dell'ordinazione ma non presi in seria considerazione dai formatori. È chiara la distinzione tra questo caso e quello espresso in precedenza: nel primo si tratta di difetti di cui il soggetto era cosciente ma che rimase chiuso nell'intimo della sua coscienza, mentre nel secondo caso si tratta di perplessità e dubbi riguardo alla propria idoneità, ma manifestati ai formatori, e da questi non tenuti in seria considerazione.

Per quanto riguarda, infine, l'*art. 3*, esso fa riferimento a cause *post sacram ordinationem exhortae*. Esse non costituiscono ragione di concessione della dispensa: la grazia non può premiare chi viene meno alla parola data a Dio ed alla Chiesa.

Vi si prevede però un'eccezione (espressa dalla particella *nisi*): quella di sacerdoti *qui a multis iam annis ab obligationibus defecerint*, i quali versano in una situazione obiettivamente irreversibile e che sono sinceramente pentiti di quanto è successo e chiedono pertanto di regolarizzare la loro posizione. Si tratta per lo più di sacerdoti che convivono (avendo o no attentato matrimonio civile), legato ad obblighi naturali verso la prole.

3.2.3 Natura del procedimento (*Normae Procedurales*)

Abbiamo già detto che, oltre alle *Normae Substantiales*, vi sono anche le Norme che regolano la procedura da seguire. In proposito non c'è molto da aggiungere a quanto già detto in precedenza.

Ad una comparazione sinottica tra le Norme del 1964, del 1971 e le vigenti del 1980, si deve dire, co-

⁵³ Cf. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Lett. Circ. *Agli Ordinari*, del 6 giugno 1997 (Prot. n. 263/97), n. 3.

me già in fondo accennato, che si è passati da un processo di indole giudiziaria — quello del 1964 — (giudice, difensore del vincolo ed attuario, petente chiamato attore, da interrogare secondo *positiones* preparate dalla stessa Congregazione), ad un processo — quello del 1971 — non più chiamato tale, ma denominato *investigatio* (non un vero e proprio tribunale, ma un sacerdote delegato dell'Ordinario, una *investigatio* che, per ammissione delle stesse norme, non ha neanche un carattere amministrativo ma che *participat de processu amministrativo*, esplicitamente non si richiedeva una deposizione giudiziale, una descrizione piuttosto generica dell'oggetto della *investigatio*, che non distingueva tra cause sorte prima o dopo l'ordinazione, con un voto finale dell'Ordinario, senza l'intervento del Difensore del Vincolo), fino a giungere alle *Normae* attuali che, pur non avendo un'indole strettamente giudiziale, seguono i caratteri del processo amministrativo e che pertanto prevedono alcune procedure obbligatorie (delega per l'istruttore e l'attuario, voto *de scandalo non timendo* dell'Ordinario di incardinazione e di quello di residenza, deposizione giudiziale del petente; *votum pro rei ventate* da parte dell'Istruttore, ecc.); insomma, un processo che evita le solennità proprie del processo giudiziale e le connesse lungaggini burocratiche ma che nel contempo non stempera né attenua le esigenze di certezza giuridica che pure sono da salvaguardare in una materia, quella dello *stato canonico delle persone*, cui nella Chiesa si vorrebbe offrire sempre maggiore tutela.

3.2.4 Competenze

Le *Normae procedurales* in esame prevedono *due fasi* del procedimento: una fase *diocesana* (termine im-

proprio, per indicare che l'istruttoria compete all'Ordinario diocesano, ma anche all'Ordinario religioso o al Moderatore Generale per i membri appartenenti ad Ordini religiosi, Istituti di vita consacrata, Società di vita apostolica), di carattere essenzialmente istruttorio, ed una fase *romana* o dicasteriale, cui compete la decisione sul merito degli asserti e l'opportunità di presentare la richiesta del petente al Santo Padre.

Nella prima fase, che impropriamente denominiamo *diocesana*, l'Ordinario competente a provvedere all'istruttoria della causa è l'Ordinario della diocesi d'incardinazione dell'Oratore, a meno che egli stesso non ritenga di dover chiedere l'assistenza dell'Ordinario dell'attuale residenza dell'Oratore, assegnandogli l'onere dell'istruttoria⁵⁴.

A tenore dell'art. 2 delle *Normae procedurales* però deve trattarsi di una reale impossibilità, non solamente di una questione di opportunità, perché il trasferimento della causa presso altro Ordinario sia lecito.

Le *Normae* stabiliscono una terza possibilità, in casi del tutto particolari, quella cioè che la stessa Congregazione deleghi un altro Ordinario, diverso, si sottintende, dall'uno e dall'altro denominati in precedenza; in questo caso, l'articolo 2 parla di *causa proportionata*.

Ricevuta la domanda, sottoscritta dall'Oratore e redatta *ad instar libelli*, indicandovi cioè *saltem generatim* gli argomenti su cui si poggia la propria richiesta⁵⁵, l'Or-

⁵⁴ *Normae Procedurales*, artt. 1 e 2. La medesima cosa vale per gli Ordinari di Istituti clericali e Società di vita apostolica: competente è il Superiore generale, ma anche il Provinciale della Provincia di appartenenza del petente, il quale potrà, se ne ricorrono le condizioni, operare una commissione dell'istruttoria a favore di un altro Provinciale o più frequentemente, a favore di un Ordinario diocesano.

⁵⁵ Cf. cc. 1502 e 1504, 2° del giudizio contenzioso ordinario.

dinario che ritenga opportuno procedere *ad ulteriora*, stabilisce che si inizi l'istruttoria chiamando un attuario che lo assista oppure scegliendo un sacerdote *aptum et probatum* che, sempre assistito da un attuario, curi l'istruttoria (art. 4). Si noti che, a norma del Codice, anche l'attuario, in questi casi, dev'essere un sacerdote⁵⁶. La Congregazione è dovuta a più riprese intervenire contro il costume di alcune diocesi di deputare per questo compito laici anche di sesso femminile!

Per la *seconda fase*, quella dicasteriale, si deve precisare che non si tratta propriamente di una fase decisoria, perché la decisione in tale materia è del Santo Padre.

Piuttosto i Commissari che esaminano le pratiche sono chiamati a pronunciarsi sull'opportunità o meno di presentare il caso alla considerazione dell'Autorità Suprema, verificando se il caso rientri o meno in uno dei due articoli (il 2 ed il 3) delle *Normae substantiales*, o anche in ambedue congiuntamente. Si tratta, in pratica, di esaminare se esiste la *giusta causa della dispensa invocata* (inidoneità al ministero od obiettiva irreversibilità della situazione).

A questo punto si pongono alcune questioni che richiedono di essere puntualmente illustrate; qui però non ce ne possiamo occupare dettagliatamente. Ci limiteremo ad illustrare soltanto il problema della *competenza*.

Al tempo della redazione e pubblicazione della Costituzione Apostolica sulla Curia Romana, *Regimini Ecclesiae Universae* (1967), la competenza, come già sopra espresso, era stabilita, per questo tipo di cause, presso la Congregazione per la Dottrina della Fede, avvenuta a suo tempo ad opera di Paolo VI⁵⁷. Con l'av-

⁵⁶ Cf. il combinato disposto dei cc. 1437 §1 e 483 §2.

⁵⁷ Vedi sopra, pp. 344-345.

vento della Costituzione Apostolica in vigore, le cose non sembrano molto chiare. La materia della dispensa dagli obblighi dell'ordinazione non è presente né negli articoli che descrivono la competenza del Dicastero per la Dottrina della Fede, né in quello della Disciplina dei Sacramenti. Per quest'ultima, l'art. 63 parla generalmente di «dispensationes [...] quae ad Episcoporum dioecesanorum facultates hac in regione [cioè la disciplina dei Sacramenti] non pertinent». Sembrerebbe che la materia possa appartenere alle competenze della Congregazione per il Clero⁵⁸. Siamo autorizzati a pensare, invece, che nel 1988, quando la Costituzione Apostolica fu pubblicata, già si intravedeva il problema del trasferimento di competenza dalla Congregazione per la Dottrina della Fede alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, di fatto avvenuto nel 1989⁵⁹ e che dunque la *Pastor Bonus* abbia voluto su questo punto lasciare le cose com'erano al tempo della *Regimini Ecclesiae Universae* (1967), in attesa di nuovi provvedimenti.

Oggi, come accennavo, la competenza è della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, che tratta i casi di sacerdoti e diaconi che abbiano espresso una domanda a seguito della quale l'Ordinario abbia provveduto ad un regolare processo, eccezion fatta per i presbiteri al di sotto dei 40 anni, per i quali è isti-

⁵⁸ *PB* 95 §1: «Competens est ad clericorum vitam, disciplinam, iura atque obligationes quod spectat». *PB* 96: «Huius Congregationis est tractare ea omnia, quae ad statum clericalem qua talem attinent [...]».

⁵⁹ Lett. Segr. St. n. 230.139 dell'8 febbraio 1989.

⁶⁰ Cf. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Lett. Circ. *Agli Ordinari*, del 6 giugno 1997 (Prot. n. 263/97), artt. 1 e 2.

tuita una Commissione Speciale, incaricata di esaminare se ricorrono elementi di eccezionalità che giustifichino il prosiegua e la definizione della causa anche prima dei 40 anni, secondo le disposizioni vigenti⁶⁰.

* * *

In un successivo articolo che verrà pubblicato nel prossimo fascicolo di *Periodica*, cercheremo di descrivere le caratteristiche del *rescritto* contenente il provvedimento della *perdita dello stato clericale* e faremo un tentativo di inquadrarlo nell'ambito dell'attività legislativa della Chiesa.

PIETRO AMENTA